ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3494 del 27/07/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale ENSINI EVARISTO con sede legale in Comune di Sarsina, Strada Statale 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di arenaria afferente l'Ambito estrattivo 3V "Fosso Abbacini (Magnano) 1" sito nel Comune di Verghereto, Località Fosso degli Abbacini
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3613 del 27/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisette LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale ENSINI EVARISTO con sede legale in Comune di Sarsina, Strada Statale 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di arenaria afferente l'Ambito estrattivo 3V "Fosso Abbacini (Magnano) 1" sito nel Comune di Verghereto, Località Fosso degli Abbacini

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "A*pprovazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali**:**

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/02/2020, acquisita al Prot. Unione 7703 e da Arpae al PG/2020/28570 del 21/02/2020, dall'Impresa Individuale ENSINI EVARISTO nella persona di Lazzerini Arianna, in qualità di delegata dal titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale

in Comune di Sarsina, Strada Statale 5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di arenaria afferente l'Ambito estrattivo 3V "Fosso Abbacini (Magnano) 1" sito nel Comune di Verghereto, Località Fosso degli Abbacini, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che con determinazione n. 13/2020 l'Unione dei Comuni Valle del Savio ha concluso la procedura di verifica (screening) escludendo dalla ulteriore procedura di V.I.A, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 20/04/18 n. 4 e dell'art. 19 comma 8 del Dlgs. 152/06 e smi, il progetto di coltivazione afferente l'Ambito Estrattivo 3V del P.A.E. del Comune di Verghereto, presso Località Fosso degli Abbacini, presentato dall'Impresa Individuale Ensini Evaristo;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 9966 del 03/03/2020 acquisita da Arpae al PG/2020/135153 del 04/03/2020 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che in data 06/04/2020 con Nota Prot. Unione 15237, acquisita da Arpae al PG/2020/51464, così come integrata in data 08/04/2020 con Nota Prot. Unione 15897, acquisita da Arpae al PG/2020/52659, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 09/04/2020 ed in data 14/04/2020, la ditta ha prodotto le integrazioni, acquisite ai Prot. Unione 16021-16279-16275 e da Arpae ai PG/2020/181135-55231-55653;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Unione 27376/63 del 17/07/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/103244, il Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile dell'Unione di Comuni Valle del Savio ha comunicato quanto segue "*Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 8/AUA/2020 in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 9 aprile 2020 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Paganelli di Riccione (RN), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione.*";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 18/06/2020, ove sono anche riportati gli esiti della della Conferenza di Servizi.

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A,** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale ENSINI EVARISTO**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **Impresa Individuale ENSINI EVARISTO** (P.IVA 01625410400) con sede legale in Comune di Sarsina Strada Statale 5, **per la cava di arenaria afferente l'Ambito estrattivo 3V "Fosso Abbacini (Magnano) 1"sito nel Comune di Verghereto, Località Fosso degli Abbacini.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15 (quindici)** a partire dalla data di efficacia dell'autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 17/1991 e s.m.i..

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, all'Unione dei Comuni Valle del Savio (Settore Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Gestione Associata) ed al Comune di Verghereto per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

ALLEGATO A

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle emissioni diffuse di polveri derivanti dallo stabilimento di coltivazione di una cava di arenaria afferente all'Ambito Estrattivo 3V "Fosso Abbacini (Magnano) 1".

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota prot. n. 9966 del 03/03/20 acquisita al protocollo PG/2020/35153, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Verghereto;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di emissioni diffuse in atmosfera di polveri prodotte dalle attività di estrazione della pietra serena, e più specificamente l'orizzonte denominato "*Lastre da tetto*", costituite da:

- rimozione del cappellaccio, preminaggio e movimentazione terra;
- spostamento del materiale nelle zone di depositi rifiuti estrattivi;
- abbattimento del materiale utile con disgaggio dei blocchi;
- carico dei blocchi utili sui mezzi di trasporto (autocarri);
- trasporto del materiale verso i luoghi di destinazione per lavorazione (presso impianti autorizzati in zona) o per commercializzazione verso siti terzi esterni.

Con determinazione n. 13/2020 l'Unione dei Comuni Valle del Savio ha concluso la procedura di verifica (Screening) escludendo dalla ulteriore procedura di V.I.A, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 20/04/18 n. 4 e dell'art. 19 comma 8 del Dlgs. 152/06 e smi, il progetto di coltivazione afferente l'Ambito Estrattivo 3V del P.A.E. del Comune di Verghereto, presso Località Fosso degli Abbacini, presentato dalla ditta individuale ENSINI EVARISTO, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate in tale atto, che per quanto concerne la mitigazione delle emissioni diffuse di polveri è qui di seguito indicata:

"7. dovranno essere applicate tutte le misure di mitigazione e prevenzione atte al contenimento delle polveri durante la fase di cantiere quali l'impiego di mezzi sottoposti a regolare manutenzione a garanzia dell'efficienza dei motori, il contenimento delle velocità di transito, effettuare le attività di scopertura del giacimento e di movimentazione del cappellaccio in condizioni di assenza di vento e limitarle preferibilmente in periodi particolarmente siccitosi e nelle ore di maggiore insolazione al fine di utilizzare quale misura di mitigazione naturale l'umidità della roccia".

Con nota PG/2020/32257 del 27/02/20 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Verghereto di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alla emissioni i riferimenti normativi

e regolamentari, le prescrizioni definite nella procedura di verifica (screening) sopra riportate e le condizioni stabilite per il rilascio dell'autorizzazione di attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

La Ditta ha relazionato puntualmente circa la congruenza delle misure di mitigazione delle emissioni diffuse di polveri assunte per l'attività succitata, con quelle previste al capitolo 9 paragrafo 9.4.3.4 della Relazione Generale del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.115 del 11/04/2017, come indicato a pagina 4 della Determinazione n. 13/2020 del Settore Ambiente e Protezione civile dell'Unione dei Comuni Valle del Savio di conclusione della procedura di screening ("*in fase gestionale sarà prevista l'assunzione di misure di mitigazione congruenti a quanto previsto dalla pianificazione settoriale regionale PAIR 2020)*.

Con nota prot. n. 1287 del 06/03/20, acquisita al prot. di Arpae PG/2020/37057 del 06/03/20, il Comune di Verghereto – Settore Sviluppo del Territorio ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate: "*La richiesta di Autorizzazione è relativa ai terreni identificati al Foglio 1 part. 20 e Foglio 2 part. 116-117 di questo Comune ubicati in ambito rurale A18b come specificato nel PTCP – PSC del Comune di Verghereto; sono inoltre ricompresi all'interno dell'ambito estrattivo 3V del Polo estrattivo 36 "Para", come identificato dalla variante al PAE, approvata con Delibera Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle Savio n. 29 del 13/11/2018, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/1991 e con le procedure previste dal combinato disposto dell'art. 4 della L.R. 24/2017 e comma 1 art. 34 dell'ex L.R. 20/2000. Tutto ciò premesso, si esprime valutazione positiva alla conformità con gli strumenti urbanistici della richiesta di AUA avanzata dalla ditta Ensini Evaristo*".

Con nota prot. 2020/0142894/P del 10/06/2020, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/83615 del 10/06/20, l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, di seguito riportate: "*Esaminata la documentazione inoltrata da SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/04/2020, la coltivazione di una cava di pietra da taglio; Sentito in merito il competente SPSAL per gli aspetti relativi al D.Lgs 81/08 In considerazione della collocazione dell'insediamento in zona montana e isolata rispetto a centri residenziali, si esprime Parere Favorevole con la prescrizione del contenimento dell'andatura dei mezzi di trasporto materiali nei percorsi sterrati al fine di contenere la produzione di polveri sospese*".

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo all'istanza in oggetto, ha espresso le seguenti valutazioni:

- la Ditta, nello svolgimento della propria attività, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, dovrà rispettare quanto previsto dalla prescrizione n. 7 della determinazione n. 13/2020 del Settore Ambiente e Protezione civile dell'Unione dei Comuni Valle del Savio di conclusione della procedura di screening, dal momento che essa costituisce una delle condizioni ambientali di tale provvedimento;
- a pagina 4 della citata determinazione n. 13/2020 di conclusione della procedura di screening si evidenzia che "*in fase gestionale sarà prevista l'assunzione di misure di mitigazione congruenti a quanto previsto dalla pianificazione settoriale regionale (PAIR 2020)*";
- la Ditta ha relazionato puntualmente circa la congruenza delle misure di mitigazione delle emissioni diffuse di polveri assunte per l'attività succitata, con quelle previste al capitolo 9 paragrafo 9.4.3.4 della Relazione Generale del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.115 del 11/04/2017;
- le valutazioni della Ditta hanno evidenziato che le misure di mitigazione delle emissioni diffuse esaminate nel procedimento di screening, e riportate anche nella istanza di AUA, sono congruenti con il citato PAIR 2020, ovviamente per le parti compatibili con la conformazione della cava e con l'attività svolta nello stabilimento;
- la Ditta ha altresì integrato le proprie valutazioni con riferimento a quanto previsto alla parte I "*Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti*" dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06;
- alla luce pertanto di quanto valutato e prescritto nella succitata determinazione n. 13/2020, e delle citate valutazioni della Ditta in merito alla congruenza delle mitigazioni proposte, in linea con quanto prescritto per attività similari, si ritiene di prescrivere quanto di seguito riportato:
 a) le attività di scopertura del giacimento e di movimentazione del cappellaccio dovranno avvenire in condizioni di assenza di vento, evitando di eseguirle in periodi particolarmente siccitosi e nelle ore

di maggiore insolazione, al fine di utilizzare come misura di mitigazione naturale l'umidità della roccia;

b) dovrà essere ridotta al minimo l'altezza di caduta dei materiali, evitandone il rotolamento/ribaltamento su materiali asciutti o particolarmente polverulenti;
c) dovrà essere evitata l'eccessiva movimentazione del materiale più fine allo scopo di preservare in esso un grado di naturale umidità che possa concorrere alla diminuzione della polverosità;
d) si dovrà prevenire ed evitare il dilavamento da parte delle acque superficiali di cumuli e superfici occupate da materiali marnosi, in quanto la successiva essiccazione dei fanghi di risulta del dilavamento, operato dalle acque superficiali, è fonte di emissioni di polveri ;
e) i mezzi in movimento all'interno dell'area di cava e sulla pista sterrata di collegamento alla strada comunale dovranno adottare una velocità di transito bassa;
f) In ogni caso, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attività previste.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/02/2020 prot. n. 7703, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalle attività di coltivazione di una cava di arenaria afferente all'Ambito Estrattivo 3V "Fosso Abbacini (Magnano) 1" **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 a) le attività di scopertura del giacimento e di movimentazione del cappellaccio dovranno avvenire in condizioni di assenza di vento, evitando di eseguirle in periodi particolarmente siccitosi e nelle ore di maggiore insolazione, al fine di utilizzare come misura di mitigazione naturale l'umidità della roccia;
 b) dovrà essere ridotta al minimo l'altezza di caduta dei materiali, evitandone il rotolamento/ribaltamento su materiali asciutti o particolarmente polverulenti;
 c) dovrà essere evitata l'eccessiva movimentazione del materiale più fine allo scopo di preservare in esso un grado di naturale umidità che possa concorrere alla diminuzione della polverosità;
 d) si dovrà prevenire ed evitare il dilavamento da parte delle acque superficiali di cumuli e superfici occupate da materiali marnosi, in quanto la successiva essiccazione dei fanghi di risulta del dilavamento, operato dalle acque superficiali, è fonte di emissioni di polveri ;
 e) i mezzi in movimento all'interno dell'area di cava e sulla pista sterrata di collegamento alla strada comunale dovranno adottare una velocità di transito bassa;
 f) In ogni caso, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attività previste.

2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di coltivazione di una cava di arenaria entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di

Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*) e al Comune di Verghereto la data di messa in esercizio della attività di estrazione di ghiaia e sabbia, con un anticipo di almeno 15 giorni.

4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime della attività di estrazione di ghiaia e sabbia.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.